



803

## REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE-DATI COMUNALI

*Il presente regolamento*

- E' stato deliberato dal C.C. nella seduta del 23/12/1999 con atto n. 115
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/1999 al 11/01/2000
- E' stato esaminato dal Co.Re.Co. nella seduta del 10/01/2000 – prot. n. 12102
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla decisione del Co.Re.Co. dal 13/01/2000 al 28/01/2000, Rep. n. 37

***In vigore dal 3 Febbraio 2000***

## INDICE

### CAPO I – OGGETTO, DEFINIZIONE E NORME GENERALI

#### **Art. 1 – Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali**

Art. 2 – Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

Art. 3 - Definizione di riferimento e correlazione con normative specifiche

Art. 4 - Individuazione delle Banche dati

Art. 5 - Titolare, Responsabili ed incaricati

Art. 6 - Misure di sicurezza

Art. 7 - Trattamento dei dati

Art. 8 - Protocollo d'Intesa

Art. 9 - Informazione

Art. 10 - Diritti dell'Interessato

Art. 11 - Controlli

### CAPO II – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Art. 12 - Oggetto e principi generali

Art. 13 - Ambito di applicazione del trattamento

Art. 14 – Rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 15 - Individuazione delle ulteriori attività aventi rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 16 - Individuazione delle tipologie di dati e di operazioni ammesse

Art. 17 - Misure organizzative specifiche

Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie

---

## CAPO I – OGGETTO, DEFINIZIONE E NORME GENERALI

### Articolo 1

(Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 successivamente modificato dal d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123, dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 255 e dal D.Lgs. 11/05/99 n. 135.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.
  - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

### Articolo 2

(Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.

### Articolo 3

(Definizioni di riferimento e correlazione con normative specifiche)

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In particolare:
    - a) per «dati sensibili» si intendono i dati personali idonei a rivelare le categorie di informazioni degli articoli 22 e 24 della legge
    - b) per «responsabili» si intendono i dipendenti incaricati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 5.
-

2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513.
4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 è assicurata mediante adeguate soluzioni tecniche .

#### Articolo 4 (Individuazione delle banche dati)

1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate su proposta dei responsabili con atto del Sindaco.
3. Le banche dati individuate ai sensi del comma 1 sono elencate nel registro generale delle banche dati comunali, nel quale sono indicate a margine:
  - a) la tipologia dei dati che contengono
  - b) le strutture di loro materiale ubicazione
  - c) le figure organizzative che hanno la responsabilità.

#### Articolo 5 (Titolare, Responsabili ed Incaricati)

1. Il Comune di Sarsina è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche - dati ad esse afferenti.
  2. Con specifico atto del Sindaco sono individuati, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche - dati individuate ai sensi del precedente art. 4.
  3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.
  4. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incaricati del trattamento. Essi curano di effettuare periodicamente il controllo sulla efficienza delle misure di sicurezza predisposte.
-

Articolo 6  
(Misure di sicurezza)

1. I responsabili custodiscono i dati e adottano le misure idonee a:
  - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche - dati e dei locali ove esse sono collocate;
  - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
  - c) prevenire:
    - trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
    - la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Articolo 7  
(Trattamento dei dati)

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso contenuta nel Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini .
3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate al successivo art. 8.
5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale dipendente del Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

Articolo 8  
(Protocollo d'intesa)

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente art. 2 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle
-

operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

Articolo 9  
(Informazione)

1. L'Amministrazione comunale garantisce, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che ad essa conferiscono dati ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.

Articolo 10  
(Diritti dell'interessato)

1. L'Amministrazione comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso le proprie articolazioni organizzative.
2. La Giunta comunale può determinare un contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 11  
(Controlli)

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca - dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO II – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Articolo 12  
(Oggetto e principi generali)

1. Il presente Capo disciplina le procedure dirette alla identificazione, all'aggiornamento periodico ed alla pubblicazione dei tipi di dati e di operazioni consentiti laddove riguardino dati sensibili.
-

2. L'Amministrazione tratta i soli dati sensibili essenziali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, ed esegue le sole operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.
3. I dati sensibili sono di norma raccolti presso l'interessato e quindi trattati con tecniche idonee a consentirne l'identificazione solo in caso di necessità.

### Articolo 13

(Ambito di applicazione del trattamento)

1. Il trattamento dei dati sensibili, fermo restando quanto disposto all'art.2, è ammesso:
  - a) nei casi autorizzati dalla legge, ove la stessa curi altresì di specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico che lo consentono nel caso concreto;
  - b) nei casi autorizzati dalla legge, subordinatamente all'autorizzazione del garante, ove la stessa manchi di specificare uno o più degli elementi di cui alla lett. a);
  - c) negli altri casi rispondenti a rilevanti finalità di interesse pubblico che siano previamente autorizzati dal Garante.
2. Nei casi autorizzati il trattamento è eseguito nei soli confronti dei dati e mediante le operazioni ammesse.

### Articolo 14

(Rilevanti finalità di interesse pubblico)

1. Ineriscono a rilevanti finalità di interesse pubblico le attività svolte dall'Amministrazione che siano direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti ad essa attribuiti, conferiti e delegati in base alla legge nonché quelle connesse alla sua organizzazione.
2. La qualificazione delle attività aventi una rilevante finalità di interesse pubblico è conferita dalla legge ovvero dal Garante, ai sensi di legge.
3. Possiedono attualmente la predetta qualificazione le attività connesse al trattamento dei dati sensibili relativi alle materie indicate al Capo II del D.Lgs 11/05/1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

### Articolo 15

(Individuazione delle ulteriori attività aventi rilevanti finalità di interesse pubblico)

---

1. Al fine di valutare se l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente si manifesta in attività il cui buon andamento implica il trattamento di dati sensibili non riconducibili alle materie indicate al Capo II del D.Lgs. n. 135 del 1999, La Giunta adotta periodicamente le opportune verifiche interne.
2. Ove dette verifiche abbiano esito positivo e la Giunta ne attesti il rilevante interesse pubblico nel perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione:
  - a) ne subordina l'esercizio alla previa autorizzazione del Garante ove riguardino materie tuttora non contemplate dalla legge;
  - b) ne subordina l'esercizio all'adozione delle misure disciplinate dal successivo art. 16 ove, pur riguardando materie contemplate dalla legge, essa non ne specifichi uno o più degli elementi di cui all'art. 13, comma 1, lett. a).

#### Articolo 16

(Individuazione delle tipologie di dati e di operazioni ammesse)

1. Ove la legge od il Garante abbiano individuato le rilevanti finalità di interesse pubblico connesse ad una data attività comunale il cui buon andamento nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente implica il trattamento di dati sensibili, ma non ne abbiano altresì compiutamente definito le tipologie di dati e di operazioni eseguibili, la Giunta:
  - a) Individua le tipologie di dati sensibili correlate alle suddette rilevanti finalità stabilite dalla legge o dal Garante;
  - b) Definisce le operazioni strettamente pertinenti e necessarie ammesse in relazione alle predette rilevanti finalità;
  - c) Cura di offrire la massima pubblicità, interna ed esterna all'Ente, di quanto disposto ai sensi delle lett. a) e b).

#### Articolo 17

(Misure organizzative specifiche)

1. La giunta, di norma nell'ambito delle misure adottate ai sensi dell'art. 16, assume disposizioni organizzative specifiche perché la gestione dei dati sensibili venga svolta, nel rispetto dei principi generali stabiliti al Capo I del D.Lgs. n. 135/99.

#### Articolo 18

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio comunale.
  2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i responsabili delle strutture direzionali dell'Ente sono tenuti ad effettuare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura cui sono
-



preposti e ad inviarne comunicazione al Sindaco. Entro i successivi trenta giorni la Giunta forma il registro generale delle banche dati.

3. Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario e per finalità storico statistiche e di ricerca scientifica è svolto nell'ulteriore rispetto di quanto rispettivamente disposto dai DD.Lgs. n. 281 e 282 del 30/07/1999.
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dagli atti che lo applicano l'Amministrazione si conforma alla legge, se del caso uniformandosi alle decisioni del Garante.
-